

## COMMERCIO DI COSE ANTICHE O USATE (DETTAGLIO O INGROSSO)

### RIFERIMENTI NORMATIVI

R.D. n. 773 del 18 giugno 1931. Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

R.D. n. 635 del 6 maggio 1940. Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.

D.P.R. 24-7-1977 n. 616. Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382.

D.P.R. n. 311 del 28 maggio 2001. Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della Legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della Legge n. 50/1999).

D.Lgs. 22-1-2004 n. 42. Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137.

Documentazione da produrre

Comunicazione ex art. 126 T.u.l.p.s.

Con l'entrata in vigore il 11 dicembre 2016 dell'art. 6 del D.Lgs. 25-11-2016 n. 222 che ha abrogato l'art. 126 del T.u.l.p.s. non è più necessaria la "preventiva comunicazione" prevista per l'esercizio del commercio al dettaglio o ingrosso di cose usate o antiche. **Resta immutato l'obbligo per i commercianti di taluni articoli il possesso del Registro delle operazioni debitamente vidimato dal Comune e previsto dall'art. 128 del T.u.l.p.s. e dall'art. 247 del Regolamento.**

Fermo restando quanto previsto dal comma secondo del sopracitato art. 6 "Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 30 giugno 2017".

Commercio di cose usate

Per cose usate s'intendono sia quelle che possono essere riutilizzate, sia quelle che possono essere impiegate in maniera diversa rispetto all'uso originale.

Le cose usate si distinguono in:

a) cose usate di pregio, e quindi non prive di valore o non di valore esiguo, soggette alla disciplina degli artt. 126/128 del T.u.l.p.s.;

b) cose usate prive di valore o di valore esiguo, non soggette alla disciplina di cui alla lett. a).

Rientrano, indicativamente, nel commercio di cose antiche e usate di pregio o di "non esiguo valore":

- gli oggetti aventi valore storico (oggetti aventi oltre 50 anni) o artistico di cui al D.Lgs 42/2004;

- gli oggetti non aventi valore storico (oggetti non aventi oltre 50 anni) o artistico

- gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori usati.

Qualora si tratti di vendita di beni per conto di terzi mediante l'utilizzo del contratto estimatorio o del contratto in conto vendita, dove l'obbligazione principale dell'accordo risiede nel pagamento della merce solo nell'ipotesi in cui ne venga compiuta la rivendita al pubblico. In caso ciò non si compia, è di norma

fissato l'obbligo di restituzione dei prodotti all'azienda fornitrice, in tali casi trova applicazione l'art. 115 T.u.l.p.s..

Commercio di "cose antiche"

Per cose antiche si intendono gli oggetti che hanno acquisito il pregio della rarità ed un interesse storico od artistico

Il Ministero dell'Interno con Nota del 1 marzo 2013 citata per esteso nella Risoluzione Mise n. 50305 del 26 marzo 2013, precisa che "con riguardo all'attività di commercio di cose antiche, la stessa continua ad essere destinataria anche delle norme in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose, tra le quali, per quanto qui interessa, l'art. 2 del D.lgs. 374/1999".

## MODALITA' DI VIDIMAZIONE

Quando il registro è obbligatorio deve essere "vidimato" dal Comune, cioè consegnato all'ufficio competente che provvede a timbrarne ogni pagina e sottoscriverlo (se prodotto in formato cartaceo): tuttavia esistono anche registri prodotti in formato elettronico.

A tal proposito si ricorda che l'art. 2215/bis del Codice civile, che disciplina i casi di digitalizzazione e conservazione a norma dei documenti di cui è obbligatoria la tenuta per legge, testualmente riporta:

"I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta e' obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.

Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenentario e costituiscono informazione primaria e originale da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti.

Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma.

I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709

e 2710 del codice civile”.

Il titolare del registro prodotto in formato elettronico dovrà inviarlo via PEC al Comune apponendo marca temporale e firma digitale; ogni tre mesi trasmetterà al Comune l'aggiornamento del documento con le stesse modalità.

Il registro elettronico verrà vidimato dal funzionario comunale competente mediante apposizione della firma digitale (la quale sostituisce timbro originale e firma autografa, tipici dei formati cartacei) e rispedito al mittente via PEC.

## PARERI

I pareri del Ministero dello Sviluppo Economico:

La risoluzione n. 50305 del 26 marzo 2013, diffonde la risposta formulata dal Ministero dell'Interno al quesito se le attività, per le quali è prevista una dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza, possano essere sottoposte al procedimento della SCIA, anche in considerazione di quanto disposto al comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che esclude dal regime della SCIA quegli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla pubblica sicurezza.

La risoluzione n. 264054 del 31 dicembre 2012 risponde al quesito se le attività di cui all'articolo 126 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, nello specifico il commercio di cose antiche o usate, per le quali è prevista una dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza, possano essere sottoposte al procedimento di Segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), anche in considerazione di quanto disposto al comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che esclude dal regime della SCIA quegli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla pubblica sicurezza

Parere Prot 557 PAS/U/003342/12020.A1 del 2 marzo 2017

Consiglio di Stato - Adunanza del 14 febbraio 2018 - Permanere dell'obbligo di tenuta del registro previsto da art. 128 T.U.L.P.S.